



Sentenza n. 47 /2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37410/PM** del registro di segreteria, proposto da:

XX (XX), rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Olga PERUGINI e Cristina CIRILLO, nel loro studio elettivamente domiciliato, in Taranto, P.le Dante n. 26 (p.e.c. perugini.olga@oravta.legalmail.it, cirillo.cristina@pec.it);

contro

- **Ministero della Difesa**, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio *ex art. 158, comma 1 c.g.c.*

Oggetto: pensione privilegiata.

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udita nell'odierna udienza l'Avv. Olga Perugini (non comparso il Ministero della Difesa), con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Caterina Di Palma.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente agisce contro il Ministero della difesa per l'annullamento del Decreto n. XX datato XX del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, (VI Reparto, 19° Divisione), con cui è stata respinta la domanda di pensione

privilegiata ordinaria per l'infermità "*cervicoartrosi*".

A tal fine premette di essere un ex Aiutante TA/MA della Marina Militare italiana arruolato in data XX e cessato dal servizio permanente a domanda in data XX. E rappresenta di avere trascorso, dei 35 (trentacinque) anni di servizio militare prestato, oltre 10 (dieci) a bordo di Unità Navali (indicate nel ricorso), svolgendo mansioni professionali inerenti la categoria di Meccanico d'Armi ed altre attinenti i doveri di militare, essendo adibito in particolare ai lavori di manutenzione funzionali al funzionamento delle armi portatili, dei cannoni 20-70 e del sistema missilistico *Albatros*, ricevendo la Medaglia d'onore di lunga navigazione e croce d'oro con stelletta per anzianità di servizio.

Sottolinea che a bordo la conservazione del munizionamento avveniva in ambienti freddi ed asciutti, di avere espletato servizi di guardia in navigazione nel locale munizioni e, all'occorrenza, sui ponti scoperti dove predisponava il lancia-missili *Albatros*; e di avere, in diverse occasioni, provveduto al caricamento dei cannoni 20-70; operazioni che sono prettamente manuali e richiedono l'impiego d'intensi sforzi fisici, soprattutto per il sollevamento e trasporto dei citati missili, in posizioni disergonomiche per la colonna vertebrale.

Prosegue quindi indicando altre mansioni svolte, di notevole impegno e stress fisico (cfr. pag. 3 e ss. del ricorso) a carico del rachide, che non consentivano il rispetto delle posizioni ergonomiche consigliate dall'O.M.S. a causa degli spazi ristretti delle navi.

Sotto il profilo sanitario rappresenta di essere affetto da "*note di spondiloartrosi cervicale*" già riconosciuta dipendente da causa di servizio con Processo verbale XX del XX; chiese quindi con istanza datata XX l'aggravamento della dipendenza da causa di servizio e il trattamento pensionistico privilegiato ordinario.

Sostiene quindi che la Commissione Medica Ospedaliera di Taranto, con P.V. Mod. BL/B n. XX in data XX giudicò la patologia "*spondiloartrosi cervicale con iniziale interessamento pluridistrettuale a modesta incidenza funzionale*" ascrivibile alla Tab. B

Categoria = Misura Max 4 annualità di pensione privilegiata.

Il Comitato delle Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.) giudicò l'infermità dipendente da causa di servizio ma non ascrivibile ad alcuna categoria.

Quindi con l'impugnato Decreto n. 81/MM/4^ Pos. 37496 datato 20.12.2000 il Ministero della Difesa (Direzione Generale per il personale militare VI Rep. 19° Div. 1) respinse la domanda di Pensione privilegiata ordinaria.

Mentre con Decreto n. XX posizione XX il Ministero respinse la corrispondenza dell'equo indennizzo per la patologia "cervicoartrosi" avendola con parere n. XX del XX il CPPO giudicato dipendente da c.s. ma non ascrivibile ad alcuna categoria.

Il ricorrente contesta quindi *in primis* l'errata valutazione della patologia "spondiloartrosi cervicale con iniziale interessamento pluridistrettuale a modesta incidenza funzionale" ascritta alla Tab B Indennità *Una Tantum* annualità 4, giudizio formulato dalla C.M.O. di Taranto con verbale 279 in data 28.03.1998, *in secundis* il successivo parere negativo del C.P.P.O. n. XX datato XX indicato nel Decreto impugnato che, pur confermando la dipendenza da causa di servizio, ha modificato la valutazione della CMO e non ha ascritto a categoria di pensione la riferita patologia.

E ritiene – anche sulla base di una perizia di parte a firma del Dott. Giuseppe Morano di Taranto – che detta infermità possa essere più correttamente ascritta all'8^ Categoria di tabella A, sufficiente per ottenere il beneficio della pensione privilegiata ordinaria, così ridefinita in punto di diagnosi: "spondiloartrosi diffusa discopatica dei segmenti cervicale e lombosacrali a significativa incidenza funzionale".

In via istruttoria chiede di disporre C.T.U. per un'ulteriore valutazione medico-legale in relazione all'iscrizione tabellare della patologia sofferta dal ricorrente all'epoca della richiesta e l'acquisizione della documentazione matricolare comprensiva delle visite svolte presso la competente C.M.O. di Taranto nel marzo 1998, del parere negativo del CPPO XX datato XX non comunicato al ricorrente nonché di tutti gli atti e documenti dell'iter

istruttorio che hanno contribuito alla redazione del Decreto di rigetto impugnato.

2. Non costituito *ab initio*, resiste poi il Ministero della Difesa (a seguito della richiesta di questo giudice di deposito del fascicolo amministrativo, disposta in esito alla prima udienza di trattazione del 14.12.2023), eccependo l'infondatezza nel merito del ricorso e, in subordine, l'intervenuta prescrizione dei ratei mensili maturati e non riscossi.

3. Nella odierna udienza di discussione l'Avv. Perugini preliminarmente ha chiesto lo stralcio della memoria di costituzione del Ministero della difesa; quindi, ha ribadito i propri scritti difensivi e insistito nelle proprie conclusioni come da verbale in atti.

La causa è stata decisa come da dispositivo letto all'esito della camera di consiglio, di seguito trascritto.

4. Il ricorso non merita accoglimento.

In via preliminare va premesso che la costituzione, anche se tardiva, della parte convenuta è sempre possibile. Altro discorso è la possibilità – in caso di costituzione tardiva – di sollevare questioni sottoposte a preclusioni e decadenze, quali quella di prescrizione che deve essere eccepita nella memoria di costituzione tempestivamente depositata (cfr., tra le tante, C. Conti, Sez. Giur. IA, n. 313/2016).

Giova altresì premettere, nel merito, che, ai sensi degli artt. 67 e segg. d.P.R. 1092 del 29.12.1973, presupposto fondamentale per l'attribuzione, in favore del militare, del trattamento privilegiato, è la dipendenza da fatti di servizio – nel senso che questi, ai sensi del terzo comma del precedente art. 64, ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante – delle infermità o lesioni, donde sia derivata una menomazione dell'integrità personale suscettibile di ascrizione tabellare, intendendosi per fatti di servizio, a termini del secondo comma del cit. art. 64 d.P.R. 1092 del 1973, quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.

Il diritto al trattamento privilegiato postula, pertanto, l'accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni da causa di servizio, e cioè la dimostrazione che il fatto o i fatti di

servizio possano aver spiegato efficacia causale o concausale sull'insorgenza o sull'aggravamento delle infermità.

Va ulteriormente premesso, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 183, comma 4, del d.P.R. n. 1092 del 1973, gli accertamenti sanitari volti a constatare l'aggravamento di una infermità non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda, e che il relativo trattamento eventualmente spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.

Ed ancora, ai sensi dell'art. 70 del d.P.R. n. 1092 del 1973: *“Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato, l'invalido può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo...La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”*.

Dal combinato disposto delle due norme emerge il principio pacifico che la condizione di obbiettivo aggravamento debba essere riferita agli esiti della visita collegiale di riferimento ed alla retrostante domanda amministrativa, ancorché le indagini istruttorie ne accertino la consistenza in un momento successivo alla medesima visita collegiale; tanto sia perché, anche qualora poi segua una vicenda giudiziaria, le predette indagini si iscrivono pur sempre nell'ambito di un procedimento preordinato all'accertamento tecnico di una condizione sanitaria necessariamente correlata all'istanza amministrativa; sia perché, nel giudizio pensionistico l'aggravamento non può essere accertato in relazione a una data d'insorgenza successiva a quella della domanda, ancorché in difetto di una esplicita richiesta *ad hoc* in sede amministrativa, non trovando qui applicazione l'art. 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che consente al giudice di valutare autonomamente l'aggravamento intervenuto in corso di causa (*ex plurimis*, Sez. IIA, sent. n. 1131 dell'11.11.2016; id.: Sez. IA, sent. n. 388 del 13.10.2016). Tale

possibilità è stata, infatti, espressamente preclusa dalle Sezioni riunite con la sentenza 24 gennaio 2002 n. 2/QM.

Nell'odierno giudizio non è quindi in contestazione la dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente ma solo la corretta ascrivibilità a categoria pensionistica, che questi ritiene potersi inquadrare nell'ambito della 8^a categoria della Tabella A.

Ad avviso del giudicante, è corretto il giudizio allora espresso dalla CMO di Taranto recepito dal Ministero resistente, nel senso di ritenere la patologia occorsa alla data della presentazione della relativa domanda non ascrivibile a categoria di pensione essendo di modesta entità, tale da non determinare nel ricorrente alcun postumo di invalidità o reliquato rilevante da poterne giustificare l'iscrizione ad una delle categorie della tabella A del d.P.R. 834/1981.

Ritiene questo giudice, infatti, che il quadro clinico emerso nella visita collegiale del XX deponga per una patologia scarsamente invalidante e tale, comunque, da non poter essere assimilata, per equivalenza, alle infermità elencate nella 8^a Cat. della tab A annessa al d.P.R. citato. Del resto, la scarsa documentazione in atti, tra cui il solo esame radiologico allora esaminato dalla CMO ha confermato la limitata incidenza invalidante della malattia di cui trattasi, in guisa da attestare un modestissimo aggravamento rispetto all'originaria patologia inizialmente diagnosticata quale “*cervicoartrosi*” e, comunque, un'idoneità al servizio militare incondizionato.

Per di più lo stesso ricorrente, lungi dal proporre ulteriore documentazione medica o, comunque, argomentazioni idonee ad indurre ad una più favorevole valutazione, si limita a depositare una – a dir poco succinta – relazione di parte in cui, apoditticamente, il consulente incaricato ritiene *sic et simpliciter* la patologia periziata ascrivibile più correttamente alla categoria 8^a della Tabella A, nulla aggiungendo sotto il profilo tecnico e medico-legale a supporto di quanto affermato, sì da indurre questa Corte all'attivazione

dei poteri istruttori officiosi (cfr. II Sez. centr. Appello n. 362/2017, con riferimento all'analogia facoltà di cui all'art. 421 c.p.c. ora trasfuso nell'art. 165 c.g.c.).

5. Alla luce di quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.

Riguardo alla regolazione delle spese di lite, *“Nulla va disposto in relazione alle spese nei confronti del suddetto Ministero, giacché costituito in giudizio con memoria a firma di propri funzionari, di talché all'amministrazione è dovuto unicamente il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, effettivamente sostenute per lo svolgimento della difesa, le quali devono essere riportate in un'apposita nota, che nel caso di specie non è stata prodotta (Corte di cassazione n. 11389 del 24/05/2011; n. 20980 del 17/10/2016)”*: in termini, Sez. Giur. Marche, n. 148/2021.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, rigetta il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Così deciso in Bari, a seguito della pubblica udienza del 7 marzo 2024.

IL GIUDICE

F.to digitalmente Cons. Marcello Iacubino

Depositata in Segreteria il 11/03/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

In esecuzione del provvedimento del G.M., ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Bari, 11/03/2024

L'Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

Depositata in Segreteria il 11/03/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma